

## *Leggi con nuovi articoli proposti*

*\* Nuovi disposti in rosso*

### **Legge organica comunale**

#### Articoli principali

#### **TITOLO VII**

##### **Capitolo I**

##### **Regolamenti, ordinanze**

**artt. 186 – 192 invariati**

##### **Capitolo II**

##### **Assunzione di servizi da parte del Comune; Aziende comunali**

##### **a) assunzione di servizi di interesse comunale**

##### **art. 192a**

<sup>1</sup> Nei limiti della Costituzione e delle leggi, il Comune ha facoltà di assumere in proprio anche in regime di privativa l'esercizio diretto di servizi di interesse comunale. Sono riservate leggi speciali.

<sup>2</sup> L'assunzione è decisa dall'assemblea o dal consiglio comunale.

##### **b) Aziende comunali.**

##### **Principio**

##### **art. 192b**

<sup>1</sup> Il Comune ha facoltà di istituire Aziende comunali allo scopo di gestire uno o più settori in modo distinto dagli altri rami dell'amministrazione comunale.

<sup>2</sup> Le Aziende comunali non hanno personalità giuridica. La loro organizzazione è stabilita in un Regolamento comunale, avuto riguardo dei seguenti articoli.

##### **Organizzazione delle Aziende comunali**

##### **art. 192c**

<sup>1</sup> Gli organi delle Aziende comunali sono il Legislativo e il Municipio, che deliberano secondo le norme del Titolo II.

<sup>2</sup> Il Regolamento delle Aziende comunali può prevedere una Commissione amministratrice nominata ogni quadriennio dal Municipio, stabilendone la composizione, i criteri di nomina, le

competenze, il funzionamento e la retribuzione dei membri. Sono riservate le competenze del Municipio e i disposti degli articoli 82, 83, 100, 101 e 104 LOC.

<sup>3</sup> I dipendenti integrati nell'organizzazione delle Aziende comunali sono dipendenti ai sensi del Titolo III.

<sup>4</sup> È data facoltà di delega secondo gli articoli 9 e 13 alla Commissione amministratrice e ai dipendenti del capoverso precedente.

### **Regolamento delle Aziende comunali art. 192d**

<sup>1</sup> Il Regolamento delle Aziende comunali deve contenere:

- la denominazione e il settore di attività dell'Azienda;
- la composizione, i criteri di nomina, il funzionamento, le competenze, la retribuzione della Commissione amministratrice;
- le deleghe di competenze decisionali alla Commissione amministratrice e ai funzionari giusta l'articolo precedente;
- le tariffe e le tasse applicate all'utenza.

<sup>2</sup> Possono essere emanati altri regolamenti concernenti il settore delle Aziende.

### **Gestione finanziaria e contabilità delle Aziende comunali art. 192e**

<sup>1</sup> Per le Aziende comunali va tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni. È applicabile l'art. 171a LOC. Sono inoltre riservati disposti di leggi speciali e direttive settoriali.

<sup>2</sup> Le Aziende sono finanziate dal Comune, al quale corrispondono un adeguato interesse sul capitale.

<sup>3</sup> Per le prestazioni che soggiacciono al principio di causalità, le Aziende coprono i costi tramite il prelievo di tasse causali. Il Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni ne stabilisce le eccezioni, nonché i principi e i criteri di riversamento dell'utile all'erario comunale.

## **Capitolo III**

### **Svolgimento di compiti tramite soggetti autonomi esterni al comune**

#### **a) Principio. Istruzioni e revoca rappresentanti art. 193**

<sup>1</sup> Riservate competenze particolari non delegabili, il Comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica; nelle forme di legge, esso può costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi.

<sup>2</sup> Il Comune è responsabile dell'esecuzione dei compiti nel rispetto degli interessi collettivi e appronta i necessari controlli.

<sup>3</sup> Il Municipio informa annualmente Assemblea e Consiglio comunale sull'attività svolta attraverso tutti i soggetti esterni previsti al cpv. 1. Il regolamento definisce i campi in cui le informazioni devono essere date senza restrizioni.

<sup>4</sup> Il Municipio, l'Assemblea e il Consiglio comunale possono dare istruzioni vincolanti sull'attività. In caso di mancato rispetto di dette istruzioni, l'organo di nomina può revocare il mandato conferito ai rappresentanti diretti in soggetti esterni.

<sup>5</sup> Sono riservati le disposizioni di leggi speciali e il diritto federale.

### **b) convenzioni** **art. 193a**

<sup>1</sup> Il Comune può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici o privati per l'esecuzione dei suoi compiti.

<sup>2</sup> La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.

<sup>3</sup> La stessa dev'essere adottata dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale.

### **c) mandati di prestazione** **art. 193b**

<sup>1</sup> Il comune può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l'esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere:

- la prestazione e le modalità esecutive,
- i mezzi finanziari,
- i controlli,
- diritti e obblighi reciproci,
- durata, facoltà di revoca.

<sup>2</sup> Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 208 e seguenti.

<sup>3</sup> Il mandato deve essere adottato dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale.

### **d) ente autonomo di diritto comunale.** **Principio** **art. 193c**

<sup>1</sup> Il comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.

<sup>2</sup> L'assemblea o il consiglio comunale adottano lo statuto dell'ente, secondo le modalità previste per il regolamento comunale.

<sup>3</sup> Il comune può attribuire il compito all'ente mediante mandato di prestazione. È applicabile l'art. 193b.

### **Statuti e organizzazione** **art. 193d**

<sup>1</sup> Lo statuto dell'ente deve in particolare contenere:  
- scopi e compiti;  
- organi dell'ente, competenze e funzionamento;

- meccanismi di controllo degli organi comunali;
- in che misura l'ente soggiace ai principi di gestione finanziaria comunale;
- finanziamento, copertura del disavanzo, ripartizione degli utili;
- eventuali mandati di prestazione;
- modalità di scioglimento.

Lo statuto deve essere approvato dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup> I conti dell'ente devono essere approvati dall'assemblea o dal consiglio comunale. I membri degli organi dell'ente sono vincolati agli articoli 32 e 100, quelli dell'Esecutivo pure all'art. 101, della presente legge. Sono inoltre applicabili gli art. 208 e seguenti.

## **Scioglimento**

### **art. 193e**

L'ente può essere sciolto in ogni tempo, se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti, secondo le modalità previste dallo statuto, con decisione del Legislativo comunale ratificata dal Consiglio di Stato.

## **e) concessioni**

### **Principio e contenuti**

#### **art. 193f**

<sup>1</sup> Il comune può dare in concessione a terzi servizi comunali di interesse pubblico.

<sup>2</sup> L'atto di concessione deve prevedere:

- la durata della concessione;
- le condizioni, i termini e il preavviso per il riscatto secondo l'art. 193h e per la relativa anticipata immissione in possesso degli impianti;
- gli obblighi riguardanti la qualità del prodotto fornito;
- il vincolo per i concessionari di tenere una contabilità che preveda o permetta:
  - una visione chiara del risultato economico e della situazione patrimoniale relativa all'attività svolta nell'ambito della concessione;
  - ammortamenti che tengano conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto o di costruzione;
  - una verifica dei costi alla base del calcolo delle tariffe applicate all'utenza;
- i criteri per il calcolo delle tariffe applicabili al Comune e ai privati e per la stipulazione di tariffe speciali;
- la procedura di modifica delle tariffe, ritenuto che la medesima può essere richiesta con preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno di durata della concessione a partire dal secondo anno di concessione; la procedura deve segnatamente tener conto dell'evoluzione di tutti i costi determinanti;
- i diritti di controllo del Comune, in particolare il diritto di chiedere una volta all'anno il valore di riscatto degli impianti; copia dei conti di gestione e del bilancio deve essere in ogni caso trasmessa annualmente al Municipio;
- le penalità in caso di violazione degli obblighi della concessione; le condizioni di revoca della stessa in caso di grave violazione delle sue disposizioni;
- le conseguenze, i termini da ossequiare, i diritti e gli obblighi delle parti in caso di mancato rinnovo o mancato riscatto alla scadenza della concessione.

Sono riservati disposti di legge speciale e superiore, inoltre direttive settoriali.

## **Adozione art. 193g**

<sup>1</sup> L'atto di concessione è adottato dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per i regolamenti comunali, riservati agli articoli 31 e 61 LOC. Le medesime formalità devono essere ossequiate in caso di rinnovo, modifica o prolungamento dell'atto.

<sup>2</sup> L'atto è sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Stato; la concessione diventa esecutiva con la stessa.

## **Riscatto art. 193h**

<sup>1</sup> Alla scadenza della concessione e se la medesima non è rinnovata, il comune può assumere in proprio il servizio d'interesse pubblico.

<sup>2</sup> Il comune ha il diritto di chiedere l'anticipata immissione in possesso degli impianti necessari, se previsto dalla concessione.

<sup>3</sup> L'indennità di riscatto corrisponde al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. L'indennità così determinata potrà essere corretta in caso di rilevanti divergenze con le risultanze contabili; dal valore così determinato sono deducibili i contributi di terzi per allacciamento e ogni altro contributo all'investimento incassato.

<sup>4</sup> In caso di riscatto il comune subentra nei diritti e negli obblighi relativi all'esercizio del servizio pubblico riscattato; di ciò va tenuto conto nel calcolo dell'indennità di riscatto.

<sup>5</sup> Sono riservati disposti di leggi speciali.

## **Contestazioni art. 193i**

<sup>1</sup> Riservate norme di leggi speciali, le contestazioni tra Comune e concessionario e quelle tra concessionario e utenti sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato, contro la cui risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È per il resto applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

<sup>2</sup> Le contestazioni sull'anticipata immissione in possesso, sul riscatto e sulla relativa indennità sono decise dal Tribunale delle espropriazioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971.

### Articoli correlati

#### **art. 9 cpv. 4 LOC**

Il regolamento comunale, fissandone i limiti, può legittimare il municipio a delegare al segretario comunale, ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle Aziende comunali, inoltre alle Commissioni amministratrici di quest'ultime competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate leggi speciali.

### **art. 13 cpv. 1 e 2 LOC**

<sup>1</sup> let. m) decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte del comune di servizi e aziende di interesse comunale anche in regime di privativa;

<sup>2</sup> Il regolamento comunale può prevedere per le competenze di cui alle lettere e), g), h) e l) del cpv. 1 e per le convenzioni, la delega decisionale a favore del municipio, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento di applicazione; **avuto riguardo dei medesimi criteri, il regolamento comunale può prevedere una facoltà di subdelega dal Municipio ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle Aziende comunali, inoltre alle Commissioni amministratrici di quest'ultime.**

### **art. 31 LOC**

<sup>1</sup> Per gli oggetti contemplati nelle lett. d, e, g, h, i, l, m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f, l'assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.

### **art. 61 LOC**

<sup>2</sup> Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g, h, i, l, m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

### **art. 75 LOC**

<sup>1</sup> Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell'art. 13 e agli artt. 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da legge speciali, quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.

### **art. 76 LOC**

<sup>1</sup> Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell'art. 13 e agli artt. 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.

### **art. 91 LOC**

<sup>1</sup> Il municipio nomina le commissioni e delegazioni imposte dalla legge o dal regolamento e ogni altra che si rendesse necessaria per il controllo di speciali rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza. **È riservato l'art. 192c.**

### **art. 110 LOC**

<sup>1</sup> ... invariato ...

Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per le competenze delle lett. b, c, d, f, **h e i.**

# **Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LA-LAEI)**

**\* Nuovi disposti in rosso**

## **art. 13a**

<sup>1</sup> I proprietari e i gestori di rete sono responsabili di ogni danno cagionato dalla costruzione o dall'esercizio degli impianti elettrici.

<sup>2</sup> Essi adottano tutte le disposizioni necessarie per liberare il Cantone e il Comune da ogni responsabilità e assumono i costi di eventuali liti giudiziarie.

## **Cooperazione fra Comuni e gestore**

### **art. 13b**

<sup>1</sup> I Comuni consultano i gestori di rete nell'ambito della revisione della pianificazione locale e cooperano con loro nell'ambito dei lavori di costruzione di strade, piazze, marciapiedi o altro.

<sup>2</sup> La modifica delle linee o degli impianti del gestore, che dovesse essere richiesta dall'uso del suolo pubblico, dev'essere eseguita dal gestore a proprie spese. Resta riservata una diversa ripartizione per ragioni di equità.

## **Riscatto**

### **art. 13c**

<sup>1</sup> Alla scadenza della concessione d'uso, il Comune o più Comuni assieme possono assumere in proprio la gestione della rete. Il riscatto può essere chiesto con preavviso di due anni.

<sup>2</sup> Se il gestore dovesse rinunciare a chiedere il rilascio di una nuova concessione d'uso, il Comune o più Comuni sono tenuti a riscattare, alla scadenza della concessione, la rete di distribuzione di energia elettrica.

<sup>3</sup> In caso di riscatto il Comune o più Comuni assieme hanno il diritto di chiedere l'anticipata immissione in possesso degli impianti necessari.

<sup>4</sup> Il riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica potrà avvenire solo previo esame e consenso del Consiglio di Stato, che dovrà determinarsi sulla modifica del comprensorio di rete.

<sup>5</sup> Per l'indennità di riscatto si applicano per analogia le disposizioni sul riscatto previste dal Capitolo III della Legge organica comunale.

<sup>6</sup> Le contestazioni sul riscatto e sulla relativa indennità sono decise dal Tribunale delle espropriazioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971.

## **art. 17**

<sup>1</sup> Le contestazioni relative alle tasse per l'uso del suolo pubblico e per le altre prestazioni previste dalla presente legge sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup> Le contestazioni tra utenti e gestore di rete sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato. Sono riservate le disposizioni di diritto superiore.

<sup>3</sup> Contro le decisioni del Consiglio di Stato di cui ai cpv. 1 e 2 è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

<sup>4</sup> Per il resto sono applicabili le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

**art. 22**

<sup>2</sup> Gli articoli 13, 13a, 13b, 13c cpv. 1 e cpv. 2 e 14 cpv. 1 entreranno in vigore con la completa liberalizzazione del mercato

<sup>6</sup> Fino alla completa liberalizzazione del mercato, il Comune o più Comuni assieme possono assumere in proprio la gestione della rete. Il riscatto può essere chiesto con preavviso di due anni.

SEL, marzo 2016